

2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 — uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM)**(Causa T-14/22)**

(2022/C 119/71)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: uwe JetStream GmbH (Schwäbisch Gmünd, Germania) (rappresentante: J. Schneider, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo JET STREAM — Domanda di registrazione n. 20 809 111

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 novembre 2021 nel procedimento R 1092/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nonché la decisione di primo grado dell'Ufficio del 15 dicembre 2020 e del 29 aprile 2021;
- autorizzare l'estensione della protezione della registrazione internazionale n. 0809111 ai fini della sua registrazione nell'Unione europea;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Polynt / ECHA**(Causa T-29/22)**

(2022/C 119/72)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e S. Abdel-Qader, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ECHA del 9 novembre 2021 nel procedimento A-009-2020;
- dichiarare — o ordinare all'ECHA di adottare una nuova decisione che prevede — che la ricorrente è esonerata dall'obbligo di fornire qualsiasi ulteriore informazione all'ECHA a seguito della cessazione della produzione dovuta a forza maggiore, e

— condannare l'ECHA a tutte le spese del presente procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché al rimborso degli onorari versati nell'ambito di tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che la cessazione della produzione della sostanza acido 1,3-diosso-2-benzofuran-5-carbossilico con nonan-1-ol (numero CE 941-303-6) (in prosieguo: la «sostanza») per motivi di forza maggiore non esonera la ricorrente dall'obbligo di fornire le informazioni richieste nella decisione iniziale di controllo della conformità della sostanza.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha snaturato le prove agli atti e su tale base (i) ha raggiunto una conclusione giuridica errata e (ii) ha imposto alla ricorrente di apportare prove facendo riferimento a ipotesi non comprovate.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha interpretato e applicato erroneamente gli articoli 42, paragrafo 1, e 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («REACH»)⁽¹⁾.
4. Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la commissione di ricorso ha interpretato e applicato erroneamente gli articoli 5 e 6 del REACH.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che le indicazioni disponibili sul sito web dell'ECHA sulle conseguenze della cessazione della produzione non fornissero alla ricorrente assicurazioni precise e che l'ECHA non avesse violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha interpretato e applicato erroneamente il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Sanoptis / EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS)

(Causa T-30/22)

(2022/C 119/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanoptis Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Rost, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Synoptis Pharma sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SANOPTIS — Domanda di registrazione n. 17 934 770

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 novembre 2021 nel procedimento R 850/2021-4